# SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE PUGLIA – CIG

Con la presente scrittura privata da valere per entrambe le parti ad ogni effetto di legge

tra

La Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture-Servizio datore di lavoro, (C.F. n. 80017210727 - P.I. n), con sede legale i n Bari Via Gentile n. 52 rappresentata nel presente atto, ai sensi del provvedimento del Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture n.607 del 2/11/2021		
dalla Dott.ssa, nella sua qualità di dirigente del Servizio datore di lavoro domiciliata per il suo ruolo presso la sede della Regione Puglia, in Bari Via Gentile n. 52, palazzo polifunzionale, di seguito denominata Amministrazione Regionale		
e		
la ditta		
n), nella persona del legale rappresentante, sig, nato a		
residente a		
PREMESSO CHE		
<ul> <li>Che con determinazione del dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture n. 714 de 02/12/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale, per i dipendenti della Regione Puglia inquadrati nelle mansioni che comportano prestazioni lavorative esposte a rischi per la salute e la sicurezza ed è stato individuato il Gruppo di lavoro per la procedura in oggetto;</li> <li>con determinazione del Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture ndel è stato disposto di procedere all'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale, da ora genericamente chiamati DPI, per i dipendenti che operano nei vari servizi della Regione Puglia, medianta affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in Legge n 120/2020 come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 2021, n. 108 e s.m. e i., previa consultazione di più operatori economici, a favore dell'offerta a minor prezzo, in base a quanto previsto dall'art.95 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate ex art.95 comma 4 lettera b);</li> <li>in data si è conclusa la procedura di consultazione degli operator economici inviati a presentare un preventivo-offerta ed è stata individuata la ditta per l'affidamento della fornitura in oggetto, come risulta da;</li> <li>In data</li></ul>		

della fornitura:

- Viste le modalità di esecuzione della fornitura come definite nel Capitolato tecnico e suoi allegati e la relativa offerta economica del Fornitore, che si allegano al presente contratto;

## Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1 – Normativa di riferimento

- 1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alla fornitura dei beni ad alle altre prestazioni contrattuali.
- 2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### Articolo 2 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso: il Capitolato tecnico e l'offerta economica. Forma parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegata allo stesso la procura speciale.

## Articolo 3 – Oggetto

- 1.Il presente Contratto ha ad oggetto la **fornitura di indumenti, calzature e altri dispositivi di protezione individuale, da ora genericamente chiamati DPI**, per i dipendenti che operano nei vari servizi della Regione Puglia, aventi le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e suoi allegati.
- 2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare la fornitura completa secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei relativi allegati e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Articolo 4 – Durata ed esecuzione del contratto

- 1. Il Contratto decorre dal quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione tra le parti, ritenendo tale termine quale avvio dell'esecuzione. La durata dell'appalto è stabilita in complessivi mesi 6 (sei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione. Decorso detto termine e qualora non pervenga ulteriore comunicazione nel merito da parte della ditta appaltatrice, il contratto dovrà intendersi sciolto ad ogni effetto.
- 2. Il Fornitore deve effettuare la consegna presso la sede o le sedi indicate dall'Amministrazione Regionale e, per essa, dal direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nell'art.5 del capitolato tecnico e, comunque, con la stessa concordate. In particolare, la fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nel Capitolato e nei suoi allegati e potrà essere suddivisa in consegne frazionate, scaglionate in base alle necessità e, in ogni caso, secondo le prescrizioni che potranno essere di volta in volta impartite dall'Amm.ne

Regionale. La Ditta dovrà completare la fornitura comunque non oltre mesi 6 (sei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Rimane confermato che la fornitura dovrà ritenersi compiutamente eseguita al completamento della consegna. Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite per le consegne, alla Ditta sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo di affidamento, ai sensi dell'art.113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i..

## Articolo 5 - Corrispettivo

- L'importo del contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_oltre IVA al 22% per un totale di € \_\_\_\_\_,
  come determinato all'esito dell'applicazione del prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo stimato
  della fornitura. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla
  fornitura.
- 2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del capitolato tecnico e del presente contratto ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione appaltante, salvo quanto previsto per i pagamenti in caso di subappalto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 al comma 13.
- 3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### Articolo 6 – modifiche del contratto e varianti

- 1. La Regione Puglia può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'amministrazione contraente, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.
- 3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta Fornitrice unilateralmente, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amm.ne Regionale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## Articolo 7 – Obblighi della Regione

1. L'Amministrazione deve assicurare l'accessibilità dell'automezzo adibito al trasporto fino al luogo di scarico dei beni oggetto di fornitura, individuato per la consegna del materiale, previo accordo con il direttore dell' esecuzione.

#### Articolo 8 – Obblighi dell'appaltatore

- 1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e negli altri atti del progetto di fornitura.
- 2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché delle disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse

- quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il proprio personale rispetti integralmente tali disposizioni.
- 3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
- 5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni necessarie per l' esecuzione della fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all'asporto di eventuali imballaggi ingombranti. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

## Articolo 9 – Specifiche tecniche e verifica di conformità

- 1. Tutte le materie prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono i prodotti previsti nel Capitolato, come dettagliatamente descritti ed individuati nei suoi allegati, devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica ed, in particolare, devono essere conformi ai requisiti di qualità, alle indicazioni ed alle specifiche tecniche previste nelle disposizioni normative nazionali ed europee, richiamate nell'art. 3 del capitolato tecnico allegato al presente contratto, a cui si fa rinvio. Pertanto, i prodotti oggetto della fornitura devono essere accompagnati dalla documentazione e dalle dichiarazioni di conformità previste nel richiamato articolo 3 del capitolato. I prodotti consegnati dal fornitore devono corrispondere per qualità, quantità e tipologia a quelli ordinati dall'Amministrazione Contraente.
- 2. La corrispondenza sarà accertata dall'Amministrazione contraente che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna, secondo quanto previsto nell'articolo 6 del capitolato tecnico.
- 3. Per ogni fornitura che dovesse risultare parzialmente o totalmente difforme dalle specifiche tecniche descritte nel capitolato e nei suoi allegati, secondo le verifiche ivi richiamate, ed a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore si obbliga a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche dichiarate in sede di preventivo/offerta. Le difformità rilevate, anche in un momento successivo alla consegna, devono essere sanate dal fornitore, secondo le modalità e i tempi sopra descritti nel richiamato articolo 6 del capitolato tecnico.

#### Articolo 10 – Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della fornitura e redazione dello Stato di Avanzamento della Fornitura (S.A.F.) da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il R.U.P. emetterà il certificato di pagamento al raggiungimento dell'importo di corrispettivo

minimo di € 20.000,00, in base al quale sarà redatta dalla Ditta fornitrice la relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla somma riveniente dal S.A.F. sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amm.ne Regionale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Il Fornitore aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica, sulla quale dovrà essere indicato obbligatoriamente:

- il numero del Provvedimento di aggiudicazione gara;
- il numero del CIG (codice identificativo gara);
- il numero di documento di trasporto (DDT) con il quale i DPI sono stati consegnati presso le strutture dell'Amm.ne Regionale, le coordinate bancarie ed il numero dei Documenti di Trasporto;
- le fatture elettroniche devono essere intestate alla Regione Puglia- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Datore Lavoro Via G. Gentile n. 52 70126 Bari C.F. 80017210727 e trasmesse al codice: C60WNJ.

I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati subordinatamente alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito, DURC), a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" allo specifico contratto di fornitura, oggetto della presente gara, che la ditta aggiudicataria avrà cura di comunicare all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.mm.ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore può ottenere a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un importo pari al 20% del valore del contratto di appalto, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, come previsto dall'art. 207 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

## Articolo 11 – Responsabilità di esecuzione

- 1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
- 2. Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna ed eventualmente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, alla Regione Puglia o ai dipendenti regionali dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

#### Articolo 12 – Garanzia definitiva

- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al

- beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.
- 3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le percentuali e i tempi definiti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.

#### Articolo 13 – Penali

- 1.L'amministrazione regionale, come innanzi rappresentata si riserva di procedere all'applicazione di penali di importo variabile tra lo 0,1 per mille e lo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, nei casi di ritardo e inadempienze agli obblighi contrattuali, previsti negli articoli 1, 3, 5 e 6 del capitolato tecnico, come di seguito richiamate a mero titolo esemplificativo : ritardo nella sostituzione di articoli di misura non adeguata, ritardo nella sostituzione di prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso, ritardo nella esecuzione delle consegne, ritardo nel ritiro e nella sostituzione di prodotti non conformi.
- 2.L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
- 3.L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione contraente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura o di avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze, ai sensi dell'art.1453 cc.
- 4.Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.

#### Articolo 14 - Recesso unilaterale

- 1..Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione regionale può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore: per motivi di pubblico interesse; in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
- 2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo il rispetto dell'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da parte dell'amministrazione che intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione. In ogni caso, l'amministrazione regionale non sarà tenuta a corrispondere alcun risarcimento o indennizzo.

- 1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione regionale può avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
- grave ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente Contratto e dai suoi allegati, che pregiudichi l'interesse all'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro:
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura.
- 2.L' amministrazione regionale, inoltre, può risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida adadempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- violazione del divieto di cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
- 3.Infine, l'amministrazione regionale può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
- 4. In caso di risoluzione del contratto l'amministrazione contraente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### Articolo 16 – Subappalto e cessione del contratto (eventuale)

- 1.La Ditta ha dichiarato in sede di preventivo/offerta che intende ricorrere al subappalto/subcontratto delle seguenti forniture .
- 2.Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amm.ne Regionale, pena la risoluzione del contratto. In ogni caso, il ricorso al subappalto è subordinato al rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti nell' art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato, da ultimo, dall'art.49, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.e i..
- 3.L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'amministrazione regionale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le forniture o parti di forniture.
- Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 4.L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 5.È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese

all'amministrazione contraente, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.

6.Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### Articolo 17 – Tracciabilità

- 1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
- 2. A tal fine, ha comunicato all'amministrazione contraente, prima della stipulazione del presente contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui sarà accreditato il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
- 3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione contraente, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
- 4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

## Articolo 18 - Trasparenza

- 1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente, dichiara che in relazione alla stipulazione del presente contratto, non ricorre alcuna delle condizioni di seguito riportate :
  - che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - -di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- -si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che conseguentemente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Articolo 19 – Referenti dell'amministrazione

Per l'Amministrazione Regionale sono stati nominati rispettivamente i funzionari:

ing. Vito Vacca: Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);

ing. Elisa Dimatteo: Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.);

dott. Francesco Cardascia: Responsabile della verifica della conformità e congruità della fornitura.

## Articolo 20 – Responsabile dell'appalto

	Treeso 20 Tesponsuole dell'appareo		
	<ol> <li>L'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra</li></ol>		
Articolo 21 – Spese contrattuali			
	<ol> <li>Tutte le spese inerenti all'affidamento e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.</li> <li>L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.</li> </ol>		
	Articolo 22 – Trattamento dei dati personali		
1.	I trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.		
2.	Come previsto nell'art.17 del capitolato tecnico, l'Amm.ne Regionale nella sua veste di Titolare del trattamento dati personali e, per suo conto, il dirigente del <i>Servizio datore di lavoro</i> , quale soggetto designato al trattamento, nomina il fornitore, e per esso il signor che accetta, quale soggetto Responsabile esterno per il trattamento di eventuali dati personali relativi alla esecuzione dell'appalto regolato dal presente capitolato, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. Puglia n.1328 del 07/08/2020.		
3.	L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.		
	Articolo 23 – Foro competente		
	1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Bari. È esclusa la competenza arbitrale.		
	2.Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. Esso viene redatto in unico originale, si compone di n pagine e viene letto, approvato in ogni sua parte e quindi sottoscritto dalle parti come segue.		

1.

2.

Per la Regione Puglia-Sezione opere pubbliche e infrastrutture- Servizio datore di lavoro

(Firmato digitalmente – La delegata alla firma\_

Per l'Appaltatore	
(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante	)